



COMUNE DI SPOTORNO	
PROV. DI SAVONA	
0012713	20 SET 05
Cal.	Gias.
P. 1232/03	

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.R.

/as

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1165 Reg.Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Prima

nelle persone dei Signori:

Renato	Vivenzio	Presidente	
Antonio	Bianchi	Consigliere	relatore
Oreste M.	Caputo	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1232/03 R.G.R. proposto dalle sigg.re Fazio Maria e Fazio Irma, rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Damonte ed elettivamente domiciliate in Genova, Via Corsica 10/4;

ricorrenti

contro

- Comunità Montana Pollupice, rappresentata e difesa dall'avvocato F. Acqua Barralis elettivamente domiciliata presso studio dell'avvocato F.Massa in Genova, Via Corsica, n. 21;
- Comune di Spotorno, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocato M. Vallerga, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Dante, n. 2/52;
- Provincia di Savona, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitosi;
- AUSL 2 Savonese, in persona del legale rappresentante, non

ANNO 2005

Al sensi dell'art.285 D.P.R. n.115/02, si attesta l'avvenuto pagamento del diritto di copia.
Genova, 19-9-05

IL FUNZIONARIO
L'Assistente Amministrativo



costituitosi;

-Ministero dell'Interno, non costituitosi;

e per quanto possa occorrere contro

-Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitasi;

-Ministero dei Beni Culturali, non costituitosi;

-Ministero dell'Economia e Finanze, non costituitosi;

-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituitosi;

resistenti

e nei confronti di

-Società Echinacea rappresentata e difesa dall'avvocato A. Quaglia e dall'avvocato P.Gaggero, Via Roma, n. 3/9, Genova;

-Eugenio Micheli, in qualità di legale rappresentante della ditta Echinacea S.r.l., non costituitosi;

l'Opera Pia Siccardi, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L. Piscitelli e dall'avvocato P.Marson, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Piscitelli, in Genova, Corso Aurelio Saffi, n. 7/2;

controinteressati

con l'intervento ad adiuvandum

dell'ONLUS "Italia Nostra", rappresentata e difesa dall'avvocato D.Granara, Via Porta d'Archi, n. 10/27, Genova;

interveniante

per l'annullamento



1. della Determinazione del direttore – segretario della Comunità Montana "Pollupice", del 5 settembre 2003, n. 103

avente ad oggetto

Sportello unico per le attività produttive. Rilascio di autorizzazione alla società Echinacea S.r.l., per la realizzazione di centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, loc. Serra;

2. del verbale della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante, redatto in data 16 luglio 2003, presso lo sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana Pollupice e relativi atti allegati;

avente ad oggetto

approvazione di istanza diretta all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, loc. Serra e conseguente autorizzazione dell'opera edificatoria in variante al vigente S.U.G.

e per l'annullamento, anche in via propria dei seguenti atti

costituenti anche allegati A, B, C e D al suddetto verbale

3. decreto della Provincia di Savona di nulla osta, n.9 del 4 febbraio 2003 alla variante al P.R.G. vigente;

4. nota del Comando Provinciale vigili del Fuoco di Savona, prot. n. 5289 prat. 14482 datata 20/10/2002;

5. nota della AUSL 2 Savonese n. 10040 del 21 marzo 2003 avente ad oggetto *parere igienico sanitario*;

6. nota del Comune di Spotorno, prot. n. 10862 datato 15 luglio 2003, portante *attestazione del parere favorevole rilasciato dalla*

Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3 settembre 2002 ;

nonché per l'annullamento

di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso in particolare;

7. della deliberazione del C.C. di Spotorno, n. 60 del 24/09/2002 avente ad oggetto esame progetto per la realizzazione di centro termale in Comune di Spotorno.

8. della deliberazione del C.C. di Spotorno, n.63 del 11 novembre 2002, avente ad oggetto realizzazione di centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, Località Serra. S.U.A.P. n. 37. Schema di *Convenzione*. *Espressione di parere*.

9. della delibera del C.C. di Spotorno, n.64 dell'11/11/2002, avente ad oggetto realizzazione centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, località Serra S.U.A.P. n. 37. *Esame osservazioni*;

10. dello sconosciuto parere della Commissione Edilizia Comunale, reso nella seduta del 03/09/2002;

11. della deliberazione del C.C. n.4 del dieci febbraio 2003, avente ad oggetto Centro termale di Talassoterapia in Comune di Spotorno. *Approvazione convenzione urbanistico edilizia e documentazione tecnica relativa alle opere di urbanizzazione*;

12. del verbale della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante redatto in data 15 gennaio 2003, presso lo sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana Pollupice e relativi atti allegati;



avente ad oggetto



approvazione di istanza diretta all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, loc. Serra e conseguente autorizzazione dell'opera edificatoria e relativi atti allegati con le lettere B, C, D, ed E da intendersi impugnati anche in via propria;

13. nota del Comando Provinciale vigili del Fuoco di Savona, prot. n. 5289 prat. N. 14482 datata 20/10/02;

14. nota ASL 2 Savonese protocollata allo Sportello Unico della Comunità Montana Pollupice al n. 213 del 4/01/03;

15. nota ASL 2 Savonese prot. n. 57 ISP datata 15 gennaio 2003.

16. nota Comune di Storno prot. n. 12528 datata 4 settembre 2002;

nonché ulteriormente per l'annullamento

17. la deliberazione n.30 del 27/11/2000 del Consiglio Generale della Comunità Montana Pollupice;

nonché per l'accertamento dell'obbligo e per la condanna delle intime amministrazioni al risarcimento dei danni patiti e patienti da parte delle ricorrenti in conseguenza dell'accertata illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati;

nonché per l'ulteriore annullamento della nota del Comune di Spotorno, prot. n. 14948 datata 8 ottobre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "del" followed by a flourish.



Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 l'avv. R. Damonte per le ricorrenti, gli avvocati Sommovigo, Bisso e Alessi per delega e P. Gaggero per le amministrazioni resistenti e l'avv. Granara per l'interveniente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti sono comproprietarie da molti anni in Comune di Spotorno, alla Via Serra, di un immobile adibito all'attività di residence turistico-alberghiero, denominato "Tennis".

Di recente hanno preso conoscenza della avvenuta presentazione, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive della Comunità Montana Pollupice, di una domanda per la realizzazione, proprio nella Via Serra in Spotorno, di un centro termale per la talassoterapia.

A seguito di verifiche compiute da un tecnico loro incaricato hanno preso conoscenza che in data 15 gennaio 2003, in sede di Conferenza dei Servizi deliberante, presso lo Sportello Unico della Comunità Montana Pollupice, è stata disposta l'approvazione dell'istanza presentata dal Sig. Micheli Eugenio per la Soc. Echinacea, in data 19.07.2002 e, conseguentemente, è stata autorizzata alla realizzazione di un centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, in loc. Serra.



Il verbale portante le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 15 gennaio 2003, è stato quindi impugnato dinanzi a questo T.A.R.. Successivamente a ciò il Comune di Spotorno con atto n. 10212 del 3 luglio 2003 ha comunicato alle ricorrenti, in forma di avvio di procedimento ex art. 7 Legge n. 241, l'indizione di una nuova convocazione della Conferenza dei Servizi in sede deliberante, su richiesta della Società Echinacea S.r.l..

Le ricorrenti hanno quindi presentato una articolata memoria capace di evidenziare sotto rilevanti profili sia la illegittimità dell'intervento proposto e della relativa variante al P.R.G., sia la lesività per la propria attività turistico ricettiva pesantemente menomata dalla struttura oggetto della conferenza.

Senonché la Conferenza dei Servizi, con verbale in data 16 luglio 2003, ha disposto l'approvazione dell'istanza della Società Echinacea S.r.l. e, quindi, l'approvazione della realizzazione dell'opera in variante al vigente S.U.G. di Spotorno.

A seguito di ciò con Determinazione del Direttore – Segretario della Comunità Montana "Pollupice", n. 103 del 5 settembre 2003 lo Sportello Urlico per le attività produttive ha disposto il rilascio di autorizzazione unica alla Società Echinacea S.r.l., per la realizzazione di centro termale di talassoterapia in Comune di Spotorno, loc. Serra.

Ritenendo illegittime tali determinazioni le istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito questo T.A.R. chiedendone l'annullamento per



i seguenti motivi:

1. Azione di annullamento.

A) Con riguardo al verbale della Conferenza dei Servizi deliberante del 16 luglio 2003.

A.a) Illegittimità in via derivata e propria.

Con nota del 22 maggio 2003 la Società Echinacea S.r.l. ha chiesto il rinnovo della Conferenza dei Servizi in sede deliberante, già tenutasi in data 15 gennaio 2003, anche alla luce delle contestazioni sollevate dalle odierne ricorrenti, in ordine alla regolarità del procedimento.

Di conseguenza si è tenuta la nuova seduta della Conferenza in sede deliberante in data 16 luglio 2003.

In tale sede non si è dato corso all'annullamento in via di autotutela della determinazione di cui alla precedente Conferenza deliberante del 15 gennaio 2003.

Di conseguenza l'atto di Conferenza qui impugnato in quanto connesso e conseguente al precedente si appalesa afflitto in via derivata e propria dai medesimi profili di illegittimità che inficiano quest'ultimo che pertanto si intendono riproporsi integralmente dal n. 1 al n. 13 compreso.

A.b) Illegittimità in via propria.

14. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99, anche in relazione al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

Difetto assoluto di presupposto.

Come evidenziato in premessa la Società Echinacea S.r.l. con